# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2190/97 DEL CONSIGLIO

**del 30 ottobre 1997**

**che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (4), per tener conto dei regolamenti seguenti:

— regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee (5),

— regolamento (CEE) n. 1857/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee (6),

— regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (7),

— regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 del Consiglio, del 17 novembre 1995, che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom CECA) n. 260/68 sono aggiunti un dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo trattino, così redatti:

«— i beneficiari di indennità prevista, in caso di cessazione dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 (*),

— i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1857/89 (**),

— i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 (***),

— i beneficiari dell'indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 (****).

(*) GU L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2168/89 (GU L 208 del 20. 7. 1989, pag. 4).
(**) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 2.
(***) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 1.
(****) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, per quanto riguarda tutti i trattini qui aggiunti, a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.

(1) GU C 85 del 17. 3. 1997, pag. 175.
(2) Parere espresso l'11 novembre 1996.
(3) Parere espresso il 12 dicembre 1996.
(4) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3162/94 (GU L 335 del 23. 12. 1994, pag. 5).
(5) GU L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2168/89 (GU L 208 del 20. 7. 1989, pag. 4).
(6) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 2.
(7) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 1.
(8) GU L 280 del 23. 11. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN